

# COMUNE DI CARAVAGGIO

## STATUTO

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 16 del 9/4/1999 e n. 40 del 18/6/1999  
esecutive con provvedimento del  
C.R.C. del 1/07/1999 n. 6477-4152  
Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 23/8/1999 al 22/9/1999  
In vigore dal 23 Settembre 1999**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 4 Febbraio 2000 esecutiva con  
provvedimento del C.R.C. del 17/02/2000 n. 732/2000  
Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 06/03/2000 al 05/04/2000  
In vigore dal 6 Aprile 2000**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del  
11/10/2002 esecutiva il 28 Ottobre 2002**

## STATUTO

### **Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Art. 1 - Comune*

“La Città di Caravaggio è un ente democratico, autonomo e pluralista, fedele ai principi dell'Europa dei popoli.

Il Comune di Caravaggio favorisce le relazioni amichevoli tra i popoli e riconosce il diritto di ognuno di essi di scegliere un proprio futuro in piena autonomia.

Promuove inoltre lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità di Caravaggio, ricercando la collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, la partecipazione, l'informazione e la trasparenza, favorendo l'accesso dei singoli cittadini, delle associazioni, delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

E' volontà dell'Amministrazione di tenere conto delle esigenze primarie dei suoi cittadini, delle loro famiglie, le quali rappresentano il nostro futuro, favorendo ogni intervento che contribuisca alla crescita della nostra comunità, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto.”

### *Art. 2 - Stemma e titolo di città*

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento in data 14 settembre 1928 dal Capo del Governo ed iscritto nel Libro Araldico degli enti morali.
2. Il Comune si fregia del titolo di «Città» concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1954.

### *Art. 3 - Territorio*

1. Il Comune di Caravaggio comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1128, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di Vidalengo e Masano e del Capoluogo Caravaggio nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e dei principali uffici.

### *Art. 4 - Funzioni del comune*

1. Il Comune, titolare di funzioni proprie ex art. 2 Legge 142/90, e successive modifiche, esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione purché coperte da apposito finanziamento ed i compiti previsti dall'art. 3, comma 5, della citata legge.
2. Obiettivi preminenti del Comune sono: la promozione di tutti i cittadini, la tutela della qualità della vita, lo sviluppo sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi.

### *Art. 5 - Funzioni del comune per la tutela della qualità della vita (interventi sulla persona)*

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. L'Amministrazione predispone annualmente un programma di interventi relativo a:
  - a) manifestazioni culturali, sociali, ricreative, sportive, particolarmente a favore dei meno abbienti, dell'infanzia, degli handicappati e degli anziani, possibilmente in collaborazione con le associazioni che operano sul territorio nei vari settori;
  - b) accogliimento, in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro o anziane, assistenza domiciliare alle stesse;
  - c) predisposizione, nell'ambito di un razionale utilizzo delle risorse disponibili, di locali, idoneamente attrezzati, per lo svolgimento delle attività previste dal precedente comma.
3. Il programma di cui al comma precedente viene inviato per conoscenza a tutti i Consiglieri.
- 4- Il Comune può avvalersi di operatori del volontariato, di obiettori di coscienza, di esperti messi a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale, o facendo ricorso al conferimento di incarichi professionali nelle forme di cui all'art. 2222 del Codice Civile.

### *Art. 6 - Funzioni del comune in materia di qualità della vita (interventi sul territorio)*

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti:
  - a) la programmazione dell'uso del territorio e delle sue risorse;
  - b) l'edilizia residenziale convenzionata, nonché il controllo dei requisiti degli assegnatari degli alloggi di edilizia economica e popolare per quanto di competenza;

- c) la salvaguardia e la tutela delle persone e del territorio dall'inquinamento di qualsiasi natura ed origine.

*Art. 7 - Funzioni del comune nel settore scolastico*

1. Il Comune svolge, nell'ambito delle sue competenze, le funzioni amministrative relative al settore scolastico, con particolare riguardo a:

- a) interventi sulle strutture pubbliche;
- b) organizzazione di servizi individuali o collettivi ed erogazioni;
- c) erogazioni a studenti capaci e meritevoli per facilitare la prosecuzione degli studi.

*Art. 8 - Funzioni del comune nel settore della sanità*

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie che non siano di competenza del Servizio Sanitario Nazionale o della Regione;

2. Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, emana i provvedimenti necessari a tutelare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini. A tal fine il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con il Servizio Sanitario Nazionale.

*Art. 9 - Funzioni del Comune nel settore della polizia locale e dello sviluppo economico*

1. Il Comune svolge funzioni amministrative particolarmente nelle seguenti materie:

- a) Polizia Locale ai sensi dell'art. 1 della Legge 65/86 e a norma dell'art. 18 D.P.R. 616/77;
- b) Industria, Artigianato, Commercio,
- c) Agricoltura e foreste (art. 78 del detto D.P.R. 616/77);
- d) Turismo ed industria alberghiera (art. 60 del detto D.P.R. 616/77);
- e) Fiere e mercati (art. 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
- f) Polizia Amministrativa ai sensi della L. 59/97 e del D. Lgs 112/98.

*Art. 10 - Compiti del Comune*

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo I - Tit. IV del presente statuto, mentre i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare ed altri eventualmente delegati dallo Stato, sono esercitati dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

*Art. 11 - Albo pretorio*

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, posto in posizione ben visibile nel palazzo comunale o all'esterno dello stesso.

2. Il Capo Area Affari Generali o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

**Titolo II**  
**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

**Capo I**  
**Organi Istituzionali**

*Art. 12 - Organi*

1. Sono organi del Comune il Sindaco, il Consiglio, la Giunta.

## **Capo II** **Consiglio comunale**

### *Art. 13 - Elezione e composizione*

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

### *Art. 14 - Durata in carica*

1. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e sino alla elezione del nuovo, il Consiglio Comunale in carica può riunirsi per adottare deliberazioni urgenti ed improrogabili per la tutela degli interessi generali.

### *Art. 15 - Consiglieri Comunali*

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, o in caso di surroga, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti implica, ope legis, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. Quando un consigliere sia sospeso dall'incarico ai sensi dell'art. 15, comma IV bis L. 55/90 e successive modifiche, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, affida la supplenza, per l'esercizio delle funzioni in via temporanea, al candidato della stessa lista che abbia riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine, senza necessità di apposita deliberazione, ipso iure, con la cessazione della sospensione, che deve essere comunicata dal Sindaco o da chi ne fa le veci ai Consiglieri entro le 48 ore.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. L'esercizio del diritto è disciplinato da apposito regolamento.
7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Possono, inoltre, formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio.
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere indirizzate al Consiglio Comunale e trasmesse all'Ufficio Protocollo. Il Consiglio comunale deve provvedere entro dieci giorni dalla data di presentazione alla surrogazione del consigliere.

### *Art. 16 - Competenze del Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo. Ad esso sono attribuite le competenze fissate dalla Legge e dello Statuto.
2. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato; qualora il provvedimento abbia rilevanza contabile dovrà essere formulato il parere del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Tali pareri non sono richiesti quando la deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale è un mero atto di

indirizzo.

3. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi di carattere generale per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni che siano ad esso espressamente riservati dalla legge.

4. Il Consiglio vota, per appello nominale, non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla presentazione la eventuale mozione di sfiducia motivata, presentata nei confronti del Sindaco da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune.

5. Il Consiglio, a maggioranza assoluta di voti, espressi per appello nominale o a scrutinio segreto, se lo stesso

venga richiesto da almeno tre consiglieri, può costituire commissioni di indagine sulle attività dell'Amministrazione composte, esclusivamente, da consiglieri comunali. La Commissione per lo svolgimento dell'attività istruttoria può avvalersi delle conoscenze e delle competenze del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Difensore Civico.

6. Ai sensi dell'articolo 5 della L. 154/1981 i consiglieri comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione e/o di nomina sono stabiliti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

#### *Art. 17 - Esercizio della potestà regolamentare*

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'art. 5 della Legge 142/90 adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi .

2. I regolamenti, divenuti esecutivi, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore al termine di tale pubblicazione.

3. Sono di competenza della Giunta Comunale i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio .

#### *Art. 18 - Sessioni del Consiglio*

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, dei regolamenti, di imposte, tasse e contributi.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

#### *Art. 19 - Convocazione*

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare alla residenza o nel domicilio eletto nel Comune.

2. La convocazione del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti, la comunicazione della composizione della Giunta comunale, è disposta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e per data non posteriore di oltre dieci giorni a quello di indizione della seduta.

3. Il Sindaco, entro il termine di novanta giorni dalla sua proclamazione, sottoporrà all'approvazione del Consiglio Comunale le proprie linee programmatiche.

#### *Art. 20 - Intervento dei consiglieri per la validità*

### *delle sedute e delle deliberazioni*

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la Legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al

precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo entro 8 giorni successivi, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 4 Consiglieri.

3. 1 Consiglieri che non intervengono senza giustificazione ad un'intera sessione sono dichiarati decaduti.

4. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipano senza diritto di voto gli Assessori nonché i delegati del Sindaco, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Difensore Civico per la trattazione o per relazionare sugli argomenti di loro competenza. Durante le sedute del Consiglio Comunale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Difensore Civico possono intervenire nella discussione su espressa richiesta del Presidente.

### *Art. 21 - Presidenza delle sedute consiliari*

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco nella prima seduta, dal Sindaco, o in sua assenza, dal vice Sindaco in ogni altro caso; nell'assenza contemporanea del Sindaco e del Vice sindaco, la riunione è presieduta da un Consigliere designato sulla base dell'ordine di elezione.

2. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito del potere discrezionale previsto dal Regolamento per mantenere l'ordine, l'osservanza delle norme e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

3. Ha facoltà nei casi previsti dalla Legge di sospendere e di sciogliere l'adunanza e può altresì, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chi sia causa di disordine.

4. Qualora la normativa legislativa imponga o consenta, in relazione alla dimensione demografica della Città, la elezione di un Presidente del Consiglio comunale, questa avverrà, fra i consiglieri comunali in carica .

### *Art. 22 - Votazioni e funzionamento del consiglio*

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata con la maggioranza dei votanti.

2. Le votazioni sono palesi, salvo il caso di deliberazioni riguardanti persone per le quali sia espressamente previsto dalla legge o dallo Statuto il voto segreto.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

### *Art. 23 - Astensione dei Consiglieri*

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

### *Art. 24 - Commissioni consiliari permanenti*

1. All'interno del Consiglio Comunale sono operanti n. 3 Commissioni consultive permanenti ciascuna composta da 9 membri con competenze su:
  - a) affari generali, bilancio, programmazione, finanze, demanio, patrimonio, personale, produttività, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, modifiche statuto, regolamenti attinenti le materie di competenza;
  - b) qualità della vita, istruzione e cultura, sanità ed assistenza, regolamenti attinenti le materie di competenza;
  - c) territorio ed ambiente, aziende e servizi, lavori pubblici, viabilità, vigilanza urbana, attività economiche, regolamenti attinenti le materie di competenza.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale ed adottando il voto plurimo, tutti i gruppi.
3. Ciascun Gruppo Consiliare, subito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle commissioni permanenti, dandone comunicazione immediata al Segretario Generale del Comune.
4. Il Sindaco, entro i successivi 10 giorni, sulla base delle designazioni dei Gruppi, procede alla nomina delle commissioni dandone comunicazione al Consiglio nella seduta successiva alla avvenuta nomina.
5. Il funzionamento delle Commissioni permanenti è demandato al Regolamento del Consiglio Comunale.
6. Le sedute delle commissioni consiliari permanenti, qualora non vi siano ostacoli di segreti d'ufficio, sono pubbliche.

#### *Art. 25 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo*

1. I Consiglieri Comunali, immediatamente dopo la proclamazione, possono costituirsi in gruppi, eleggendo un proprio presidente che è membro di diritto della conferenza dei capigruppo. Per la costituzione di un gruppo è necessaria l'adesione di almeno un decimo dei componenti del Consiglio Comunale, anche eletti in diverse liste. La costituzione avviene con il deposito di dichiarazione firmata presso la Segreteria Comunale entro 15 giorni dalla convalida. Decorso tale termine, il Sindaco indice la riunione dei consiglieri che non hanno aderito ad alcun gruppo i quali eleggono un rappresentante, a pieno titolo, nella conferenza dei capigruppo. Al fine di permettere un'equa alternanza fra le diverse componenti la nomina del rappresentante del gruppo misto viene rinnovata all'inizio di ogni anno.
2. I gruppi consiliari regolarmente costituiti e i singoli consiglieri non aderenti a gruppi consiliari hanno diritto di convocare le proprie riunioni, con semplice preavviso di 2 giorni al Sindaco, presso la sede comunale. Nel caso intendano tenere sedute aperte al pubblico, il preavviso dovrà essere di giorni 5, ma non potrà essere utilizzata a tal fine la sala consiliare.
3. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta dai presidenti dei gruppi regolarmente costituiti e dal rappresentante del gruppo misto. Alla conferenza partecipa il Segretario Generale o il Vicesegretario, che provvederà alla stesura del verbale di riunione che sarà sottoscritto dall'estensore e dal Sindaco. La conferenza deve essere convocata, comunque, prima di ogni sessione consiliare ed altresì nei termini previsti dal regolamento. Tale regolamento disciplinerà inoltre le modalità per l'espressione del parere sulle eventuali aggiunte all'ordine del giorno del Consiglio, sull'approvazione dei processi verbali dello stesso.
4. I candidati a Sindaco non eletti e presenti in seno al Consiglio Comunale, ricevono la stessa documentazione di spettanza ai capi gruppo.

#### *Art. 26 - Verbalizzazione*

1. Il Segretario del Comune, ed in sua assenza il Vice Segretario, partecipa alle riunioni del Consiglio ed è responsabile della stesura del verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o con chi presiede l'adunanza.
2. In caso di momentaneo impedimento del Segretario Comunale, il Consiglio può conferire a uno dei suoi membri le funzioni di Segretario unicamente per la delibera in trattazione, e con l'obbligo di farne espressa

menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

3. Il Regolamento stabilisce:

- a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri;
- b) le modalità secondo le quali il processo può darsi, per letto.

#### *Art. 27 - Pubblicazione delle deliberazioni*

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive nei tempi e con le procedure previste dalla normativa vigente al momento dell'adozione delle stesse.

### **Capo III Giunta Comunale**

#### *Art. 28 - Giunta comunale - Nomina*

1. Il Sindaco, entro 15 giorni dalla proclamazione, nomina la Giunta comunale, composta fino ad un massimo di sette assessori, scelti all'interno o all'esterno del Consiglio, fra cittadini italiani in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
2. Il Consigliere comunale designato quale assessore deve optare, entro dieci giorni dalla nomina, per uno dei due incarichi.
3. Il Vice - Sindaco, che deve essere indicato, specificatamente, nel provvedimento di nomina della Giunta, ha poteri generali di sostituzione del Sindaco; in caso di assenza o di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, la delega generale compete ad uno degli Assessori, in ordine di anzianità di carica oppure, in subordine, per età.

#### *Art. 29 - Giunta comunale. Poteri*

1. La Giunta, in collaborazione con il Sindaco, provvede, attraverso deliberazioni collegiali, a tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio, o che non rientrino nelle competenze monocratiche del Sindaco, del Direttore Generale, del Segretario, dei responsabili dei servizi
2. La Giunta concorre alla attuazione del programma del Sindaco e annualmente riferisce al Consiglio sulla propria attività.

#### *Art. 30 - Durata in carica della giunta*

1. La Giunta rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo Sindaco .

#### *Art. 31 - Cessazione di singoli componenti della giunta*

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per: a) decesso; b) dimissioni; c) revoca; d) decadenza.
2. Le dimissioni vanno presentate al Sindaco, il quale le accetta o le respinge entro otto giorni dalla ricezione. In caso di accettazione delle dimissioni con conseguente nomina del nuovo Assessore, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
3. Il Sindaco può revocare, con provvedimento motivato, uno o più Assessori, quando non osservino le linee di indirizzo politico - amministrativo stabilite dal Consiglio o non svolgano azione amministrativa coerente al documento programmatico.



4. La revoca deve essere comunicata, entro quarantotto ore ai Consiglieri ai fini dell'esercizio del diritto di chiedere la convocazione del Consiglio.

5. La decadenza è dichiarata dal Sindaco al Consiglio, nei casi previsti dalla Legge e deve essere comunicata nella seduta immediatamente successiva.

6. La sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati, decaduti, deve essere effettuata dal Sindaco con lo stesso provvedimento che constata la cessazione dall'Ufficio, a qualsiasi titolo, del precedente assessore.

7. In caso di morte, la sostituzione avviene entro quindici giorni

#### *Art. 32 - Funzionamento della Giunta*

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

3. La Giunta collabora con il Sindaco per garantire l'unità dell'indirizzo politico - amministrativo

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5. Le riunioni della Giunta non sono aperte al pubblico. Ad esse partecipano, su invito del Sindaco, quando vi siano argomenti di loro competenza inseriti all'ordine dei giorno e limitatamente alla trattazione degli stessi, con diritto di parola ma non di voto, delegati del Sindaco e Difensore civico. Possono essere invitati per relazioni su specifici argomenti i dipendenti comunali aventi qualifica di responsabile di area o di servizio e professionisti esterni con specifici incarichi che dovranno allontanarsi prima del voto.

6. Nessuna delibera può essere adottata dalla Giunta Comunale se non sia stata regolarmente iscritta all'ordine del giorno e l'istruttoria non sia stata completata almeno 48 ore prima della seduta (non comprendendo i giorni festivi e prefestivi). Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

7. La decisione di sottoporre di propria iniziativa al Comitato di Controllo le delibere deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti alla seduta. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso.

#### *Art. 33 - Competenze della giunta*

1. Nell'esercizio dell'attività propositiva, prevista dall'art. 35 della Legge 142/90 la Giunta Comunale in particolare:

- a) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- b) predispone, in collaborazione con le competenti Commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
- c) propone i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
- d) propone al Consiglio:
  - gli acquisti e le alienazioni immobiliari non contenute in atti fondamentali, le relative permutate e le concessioni.
  - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma per la loro gestione;
  - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

2. Spetta alla Giunta:

- a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, che non siano di competenza del Sindaco;
- b) deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva;
- c) disporre l'utilizzazione delle somme prelevate;
- d) approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- e) nominare e revocare il direttore generale o autorizzare il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale.
- f) approvare gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
- g) decidere in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
- h) determinare, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- i) provvedere alla predisposizione degli atti necessari per l'accollo del debito nel caso di sanzioni irrogate ai dipendenti nell'adempimento delle proprie funzioni o incombenze d'ufficio, a fronte di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, ferma restando la possibilità di regresso da esercitare sui dipendenti successivamente ad eventuale procedimento disciplinare esaurito.

#### *Art. 34 - Deliberazioni d'urgenza della giunta*

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere solo deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

#### *Art. 35 - Pubblicazione delle deliberazioni della giunta*

1. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 27 del presente Statuto.

### **Capo IV Sindaco**

#### *Art. 36 - Competenze del Sindaco quale Capo dell'amministrazione comunale*

I Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione esercita le funzioni conferitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti; in particolare:

- a) rappresenta la comunità civica;
- b) convoca e presiede il Consiglio;
- c) nomina, convoca e presiede la Giunta;
- d) convoca e presiede la prima seduta delle Commissioni;
- e) provvede alla nomina alla designazione, alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti,

aziende, istituzioni entro quarantacinque giorni dall'insediamento o dal termine di scadenza dei precedenti in carica.

- f) cura l'esecuzione delle delibere di Consiglio e della Giunta;
- g) rappresenta la città nei Consorzi;
- h) stipula convenzioni ed accordi di programma con la Regione, la Provincia i Comuni le Amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici;
- i) conferisce deleghe ad Assessori, Consiglieri ed elettori esterni al Consiglio;
- j) sovrintende al funzionamento dei servizi;
- k) emette ordinanze;
- l) promuove la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini alla amministrazione, anche su base di quartiere o di frazione;
- m) indice e dirige lo svolgimento delle consultazioni e dei referendum;
- n) interviene su conforme parere del Consiglio Comunale nell'esercizio dell'azione popolare;
- o) detta direttive per il coordinamento dell'azione amministrativa, garantisce la pubblicità della stessa, la salvaguardia del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese;
- p) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51, L. 142/90, dal presente statuto, dal regolamento comunale;
- q) controlla la pubblicazione dei regolamenti;
- r) tutela il diritto d'accesso agli atti amministrativi;
- s) convoca, quando il Presidente non vi provveda, le Commissioni comunali;

#### *Art. 37 - Poteri di delega del Sindaco*

1. Il Sindaco conferisce deleghe per specifiche materie o gruppi di materie agli Assessori fissando i criteri per l'esercizio e provvede, in caso di inadempimenti o irregolarità, alla revoca.

2. Il Sindaco può incaricare consiglieri o semplici elettori per materie o per questioni relative ad una frazione. L'incarico è limitato a funzioni referenti ed è sempre revocabile, può essere a tempo ed in tal caso decade alla scadenza di pieno diritto senza necessità di apposito provvedimento.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Amministratori poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione attribuita ai dirigenti.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento o funzionalità, ciò sia opportuno.

5. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

6. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.

7. Gli Assessori, ai quali sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

#### *Art. 38 - Partecipazione del Sindaco alle riunioni delle Commissioni comunali*

1. Il Sindaco può partecipare, con semplice diritto di parola, alla riunione della Commissione per le garanzie statutarie e delle Commissioni consiliari permanenti e può nominare, nei casi in cui non sussista una competenza del Consiglio, rappresentanti del Comune per il compimento di specifici atti designando elettori di indiscusse doti, capacità, esperienza, anche non appartenenti al Consiglio.

#### *Art. 39 - Attività del Sindaco per la verifica dell'azione amministrativa*

1. Il Sindaco, con la collaborazione dell'Assessore o del delegato per il settore, tiene periodiche riunioni generali o di singole aree con il Direttore Generale, con il Segretario ed i dirigenti o dipendenti di livello apicale ai quali il regolamento attribuisca responsabilità gestionali, per l'attuazione degli obiettivi determinati dal Consiglio o dalla Giunta

2. Il Sindaco riferisce almeno annualmente, al Consiglio, che può deliberare di tenere la seduta segreta, sulla efficienza dell'azione svolta dai responsabili indicati nel precedente comma, nell'attuazione degli indirizzi

fissati dagli organi elettivi e sul controllo effettuato, direttamente o a mezzo dei delegati, sulla gestione amministrativa la cui responsabilità è attribuita ai predetti responsabili.

#### *Art. 40 - Competenze del Sindaco quale ufficiale di governo*

1. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo esercita le funzioni previste dall'art. 38 della Legge 142/90.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere Comunale.

#### *Art. 41 - Potere di ordinanza del Sindaco*

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle Leggi ed ai Regolamenti comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniarie amministrative a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e dalla Legge 24 novembre, 1981, n. 689.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale.

#### *Art. 42 - Impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco*

1. In caso di assenza, di impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio della funzione del Sindaco ai sensi dell'art. 15, comma 4' bis, L. 55/90, il Vice Sindaco lo sostituisce dandone comunicazione ai Consiglieri, se il Consiglio non è in sessione, entro quarantotto ore, ai fini dell'esercizio della facoltà di richiesta di convocazione del Consiglio stesso, se il Consiglio è in sessione, la comunicazione viene data all'inizio della prima seduta successiva.

2. Analoga comunicazione deve essere effettuata, in caso di dimissione, di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

3. Se anche il Vice Sindaco è dimissionario, o sospeso, o impedito o rimosso, si applica l'art. 28 del presente Statuto.

### **Titolo III PARTECIPAZIONE**

## **Capo I Istituti di partecipazione**

### **Sezione I - Criteri direttivi**

#### *Art. 43 – Partecipazione dei cittadini*

1. L'Amministrazione, al fine di valorizzare le libere forme associative e promuovere la partecipazione dei cittadini singoli o in gruppo all'amministrazione locale:

a) costituisce nelle Frazioni di Masano e Vidalengo Comitati consultivi composti da 9 elettori. Compito dei predetti Comitati è di segnalare alla Giunta Comunale le iniziative ritenute necessarie per lo sviluppo delle frazioni, che a loro volta saranno valutate nel loro contenuto per una definitiva programmazione. Le modalità e le forme per la nomina dei comitati, sono disciplinati dal Regolamento.

b) tiene elenco aggiornato delle Associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento al Consiglio Comunale. I modi e le forme per la presentazione delle istanze, per le deliberazioni consiliari, per la distribuzione dei contributi, sono disciplinati dal regolamento;

c) comunica all'interessato o agli interessati, almeno 8 giorni prima della seduta dell'organo deliberante, i provvedimenti che possono incidere su diritti soggettivi del cittadino. Nel caso di pluralità di interessati, la comunicazione può avvenire attraverso pubblici manifesti.

### **Sezione II Iniziative popolari**

#### *Art. 44 - Istanze, petizioni e proposte*

I. Qualsiasi cittadino, Associazione o gruppo, può depositare presso la Segreteria Comunale, istanze, petizioni, proposte tendenti alla miglior tutela di interessi collettivi. La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione per le garanzie statutarie sull'ammissibilità, riferisce al Consiglio Comunale che delibererà entro 60 giorni dal deposito. Cittadini, Enti, gruppi di cittadini possono, negli stessi modi e nelle stesse forme, segnalare disfunzioni, carenze, ritardi al Difensore Civico .

#### *Art. 45 – Referendum*

1. I cittadini attraverso un comitato promotore, composto da almeno 10 elettori, possono presentare richiesta di Referendum propositivo nei modi, nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento, su materie di esclusiva competenza comunale.

2. Ogni istanza, con precisa indicazione dell'oggetto, deve essere depositata presso la Segreteria Comunale per l'inoltro, tramite il Sindaco, al Consiglio Comunale che dovrà pronunciarsi sulla legittimità entro 30 giorni dalla data di avvenuto deposito. Quelle istanze che richiedono la realizzazione di un'opera, o di un intervento oneroso, dovranno indicarne le fonti di finanziamento. Se il Consiglio Comunale si esprime favorevolmente, i promotori devono, ai fini della validità del referendum, raccogliere entro i 3 mesi successivi almeno 800 firme di elettori del Comune, autenticate secondo la normativa vigente.

3. Il Segretario Comunale accerta se il quorum delle 800 firme sia stato raggiunto. In tal caso il Sindaco indice il referendum per una domenica posteriore di almeno 30 giorni al deposito definitivo delle firme e che cada nel mese di aprile. I Referendum riguardanti esclusivamente problemi di una Frazione ed ai quali partecipano solamente gli elettori della Frazione, esigono la sottoscrizione di almeno 150 elettori, fatte salve tutte le altre norme sopra indicate.

4. Il Consiglio o la Giunta Comunale possono indire, con preavviso di 30 giorni, referendum consultivi prima dell'adozione di delibere di particolare rilevanza per la vita comunale.

5. In caso di pluralità di richieste tutti i referendum saranno effettuati nello stesso giorno.

6. Il Consiglio Comunale può deliberare sull'oggetto della richiesta referendaria.

7. La validità del referendum è subordinata alla partecipazione della metà più uno degli iscritti nelle liste elettorali. Il risultato referendario impegnerà il Consiglio Comunale a deliberare in conformità entro sessanta giorni se la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto del Comune si sarà pronunciata favorevolmente. Nell'ipotesi di risultato referendario positivo, con maggioranza diversa rispetto all'ipotesi sopracitata, il Consiglio Comunale nei tempi di cui sopra, dovrà pronunciarsi sul recepimento o meno del risultato referendario, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

8. La proposta referendaria respinta dal corpo elettorale o dal Consiglio Comunale non potrà essere riproposta se non dopo cinque anni dalla data dell'avvenuta consultazione.

#### *Art. 46 - Azione popolare*

1. Nel caso l'Amministrazione non eserciti azioni o ricorsi a tutela del Comune, ciascun elettore può sostituirsi ad essa facendo valere l'azione popolare. Le modalità di richiesta e di rimborso delle spese all'elettore che le ha anticipate in caso di esito favorevole, per l'attribuzione allo stesso degli oneri gravanti sul Comune, a seguito dell'integrazione del contraddittorio, nell'ipotesi di pronuncia negativa, sono stabilite dal regolamento

#### *Art. 47 - Pubblicità degli atti amministrativi -Diritto di accesso e di informazione dei cittadini*

1. I cittadini singoli od associati hanno il diritto di prendere visione degli atti amministrativi e di richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo, nei modi e nelle forme previste dal Regolamento, che disciplina altresì le modalità di esercizio del diritto dei cittadini ad essere informati sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano, Il libero esame degli atti può essere escluso solo per espressa disposizione di legge o per motivata disposizione, a tempo determinato, del Sindaco che vieti l'esibizione qualora dalla diffusione degli atti possa derivare pregiudizio agli interessi del Comune e di altri enti pubblici, al diritto alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche. La decisione del Sindaco è impugnabile nelle forme previste dalla Legge e dal Regolamento. Nessuna limitazione può essere fissata all'esame delle raccolte della Gazzetta Ufficiale, del Bollettino Ufficiale della Regione, dello Statuto e dei regolamenti comunali. Qualora vi siano procedimenti riguardo una o un numero limitato di persone, l'Amministrazione dà comunicazione personale agli interessati, nei modi e nelle forme previste dal Regolamento, indicando, in ogni caso:

a) l'oggetto;

b) l'ufficio ed il funzionario responsabile;

c) le modalità per prendere visione degli atti. Qualora il numero degli interessati renda particolarmente gravosa la comunicazione personale, l'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato del Sindaco, può disporre che la comunicazione avvenga per pubblici manifesti o attraverso il notiziario comunale.

#### *Art. 48 - Pubblicità di redditi e spese*

1. Entro trenta giorni dalla convalida o dalla nomina, il Sindaco, gli Assessori, i delegati del Sindaco, i Consiglieri comunali, devono depositare presso la Segreteria comunale la dichiarazione prevista dalla legge per la denuncia dei redditi percepiti nell'anno precedente, che sarà affissa all'Albo e pubblicata sul primo numero successivo del notiziario comunale

2. La dichiarazione deve essere ripetuta entro il termine ultimo fissato dalla legge per la presentazione della stessa dichiarazione.

3. Il Sindaco e i Consiglieri dovranno, altresì, depositare, entro il termine previsto dal 1° comma, il rendi-

conto delle spese per la campagna elettorale proprie e della lista.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1° e 2° possono essere assolti con una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 1 lett. b) del D.P.R. 403/98.

## **Capo II Difensore Civico**

### *Art. 49 – Istituzione*

1. Ai fini della garanzia, della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, della rimozione di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, a tutela dei diritti dei cittadini, è istituito nel Comune l'ufficio del «Difensore Civico».

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

### *Art. 50 - Elezione*

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti, con votazione palese e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

3. Può essere eletto a Difensore Civico qualsiasi elettore le cui doti, capacità, esperienza e conoscenza amministrativa, emergano dalla scheda allegata alla candidatura proposta da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali. La votazione avviene in forma palese.

4. Nel caso che nessun candidato abbia riportato la maggioranza dei due terzi, si procede entro 72 ore a nuova votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. Nel caso di ulteriore esito negativo viene indetta entro 8 giorni l'elezione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato i maggiori consensi in Consiglio. Sarà eletto chi ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Nella seduta di nomina del Difensore Civico o in altra successiva, da tenersi entro trenta giorni, viene eletto, con le stesse modalità, un vice, che subentrerà al titolare, per il periodo residuo del mandato in caso lo stesso lo perda per qualsiasi causa.

### *Art. 51- Durata in carica e revoca del Difensore Civico*

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto\_ e non può essere rieletto più di una volta.

2. Il Consiglio Comunale, sentito l'interessato, può, con voto palese ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, deliberare, su richiesta di almeno un terzo dei propri membri assegnati, la revoca del Difensore Civico per carenza e gravi inadempienze connesse all'esercizio del suo mandato.

3. In caso di perdita dei requisiti richiesti la decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

### *Art. 52 - Funzioni*

1. Il Difensore Civico:

a) partecipa alle sedute del Consiglio con diritto di parola su argomenti di propria pertinenza;

b) può accedere agli Uffici, per compiere gli accertamenti necessari, dandone comunicazione al Segretario Comunale ed al Sindaco, prendendo visione, con l'obbligo del segreto d'Ufficio, di atti e di



documenti;

- c) può invitare l'organo competente al riesame degli atti quando riscontri vizi ed irregolarità;
  - d) può proporre al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno, della prima seduta del Consiglio Comunale susseguente alla richiesta, di relazioni generali o particolari sull'andamento dell'Amministrazione;
  - e) può partecipare, con il solo diritto di parola, alle riunioni della Giunta Comunale, qualora si discuta di questioni per le quali sia stato richiesto il suo intervento.
  - f) riceve, contemporaneamente ai capigruppo, l'elenco delle delibere adottate dalla Giunta Comunale;
  - g) segnala al Sindaco le eventuali disfunzioni delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio del suo mandato.
  - h) in ogni caso, almeno una volta all'anno, ha l'obbligo di riferire al Consiglio Comunale sull'attività svolta;
  - i) fornisce risposta ai reclami ed alle osservazioni che gli pervengono dai cittadini, i quali non abbiano avuto adeguata e motivata risposta dall'Amministrazione, di regola, entro 30 giorni, precisando, in difetto i motivi che impediscano il tempestivo chiarimento.
  - l) trasmette agli organi competenti i propri rilievi ai quali va data risposta motivata entro i termini e nelle forme stabilite dal regolamento;
  - m) fissa un termine adeguato compatibile con le esigenze di servizio entro il quale deve essere data risposta ai richiedenti, in relazione alle singole pratiche oggetto di accertamento;
2. Il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue funzioni, può sollecitare presso il Sindaco o gli Assessori competenti una verifica dell'attività del funzionario incaricato.

#### *Art. 53 - Incompatibilità*

- 1 L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di funzioni pubbliche.
2. Le incompatibilità con attività professionali, imprenditoriali o commerciali sono stabilite dal regolamento.
3. Non può essere eletto Difensore Civico, il Segretario o il legale rappresentante di Partiti, gruppi o movimenti politici presenti nel comune, chi ha in sospeso liti o ricorsi con l'Amministrazione Comunale, chi è condannato per fatti connessi con l'Ufficio.

#### *Art. 54 - Indennità*

1. Il Difensore Civico non ha rapporto professionale con l'Amministrazione; allo stesso compete una indennità base pari a quella percepita dall'Assessore oltre i rimborsi previsti dalla legge.

### **Titolo IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

#### *Art. 55 - Svolgimento dell'azione amministrativa*

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di economicità, di efficienza, di produttività, di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

### **Capo I**



## Servizi

### *Art. 56 - Servizi pubblici comunali*

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

### *Art. 57 -Forme di gestione dei Servizi pubblici*

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, quando si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

4. I poteri, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitale a maggioranza pubblica.

### *Art. 58 - Società per Azioni o a Responsabilità Limitata*

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione;

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quelli di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria;

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione;

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti;

5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o responsabilità limitata di cui fa parte il Comune;

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente;

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

*Art.59 - Convenzioni*

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

*Art.60 - Accordi di programma*

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9 della legge 127/97.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni pena la decadenza.

**TITOLO V  
UFFICI E PERSONALE**

**Capo I  
Organizzazione degli uffici**

*Art. 61 - Principi strutturali ed organizzativi*

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programma;
- b) l'analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

*Art. 62 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*

1. L'attività amministrativa è ispirata a principi di democrazia, partecipazione, distinzione fra compiti di indirizzo e controllo spettanti agli amministratori e compiti di gestione amministrativa, contabile, tecnica attribuiti al Direttore Generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e

l'economicità.

4. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo;

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

#### *Art. 63 - Regolamento degli uffici e dei servizi*

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi di legge e contrattuali in vigore.

#### *Art.64 - Diritti e doveri dei dipendenti*

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati in un sistema di classificazione per categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini;

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì, direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli Organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

## **Capo II**

### **Personale Direttivo**

#### *Art.65 - Direttore Generale*

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti.

2. In tal caso, il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

#### *Art.66 - Compiti del Direttore Generale*

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco;

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direttore Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

#### *Art. 67 - Funzioni del Direttore Generale*

1. Il Direttore Generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi dei lavori e della normativa vigente in materia;
- e) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
- f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata da servizio competente;

#### *Art. 68 - Responsabili degli Uffici e dei Servizi*

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente ed attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

#### *Art.69 - Funzioni dei responsabili degli Uffici e dei Servizi*

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta le designazioni degli altri componenti;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
- e) emettono le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di Sanità ed igiene, edilizia e di polizia locale di competenza esclusiva del Sindaco;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore Generale;
- j) forniscono al direttore gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, l'iscrizione e la frequenza ai corsi di aggiornamento professionale e le missioni del personale dipendente;
- l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune ed assegnati al servizio che sovrintendono.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

#### *Art. 70 - Incarichi Dirigenziali e di alta specializzazione*

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità;

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge 127/97;

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

#### *Art. 71 - Collaborazioni Esterne*

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

#### *Art. 72 - Ufficio di indirizzo e di controllo*

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del D. Lgs. 504/92.

### **Capo III Il Segretario Comunale**

#### *Art.73 - Il Segretario Comunale*

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo;

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

#### *Art. 74 - Funzioni del Segretario Comunale*

1. Il Segretario comunale :

- a) partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali sottoscritti assieme al Sindaco;
- b) Può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
- c) su richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta Comunale, al Sindaco;
- d) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta Comunale soggette a controllo eventuale del Difensore Civico;
- e) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
- f) roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

*Art. 75 - Vice Segretario Comunale*

Il vice Segretario Comunale, individuato nel capo area Affari Generali, collabora con il Segretario Comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### **Capo IV La Responsabilità**

*Art. 76 - Responsabilità verso il Comune*

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni degli obblighi di servizio, nel caso di accertato dolo o colpa grave. Il Comune si avvale della facoltà di accollo prevista dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 472/1997 per violazioni commesse senza dolo o colpa grave dai dipendenti nell'adempimento delle proprie funzioni o incombenze d'ufficio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono promuovere le opportune azioni giudiziarie.

3. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale al Direttore Generale o ad un responsabile di servizio, la denuncia compete al Sindaco.

*Art. 77 - Responsabilità verso terzi*

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del direttore e del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento l'Amministrazione od il dipendente siano obbligati per legge o regolamento

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

*Art. 78 - Responsabilità dei contabili*

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del

Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

#### **TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'**



### *Art. 79 - Ordinamento*

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

### *Art. 80 - Finanze Comunali*

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate anche di natura patrimoniale;
- g) utili da investimenti, alienazioni, locazioni, donazioni, società, gestioni in economia;

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e fissa tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

### *Art. 81 - Amministrazione dei beni comunali*

1. Il Sindaco cura la tenuta di un aggiornato inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene verificato, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali, devono, di regola, essere dati in affitto, i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di credito o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

### *Art. 82 - Contabilità Comunale : Il Bilancio*

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale osservando i principi della universalità, unità, annualità veridicità e pubblicità dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. L'apposizione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario rende esecutivo l'impegno di spesa assunto.

### *Articolo 82 bis - Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali.*



1. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune."

*Art. 83 - Contabilità Comunale : Il Conto Consuntivo.*

1. I fatti gestionali sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini stabiliti dalla legge ;
3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Deve pure essere acclusa la relazione del collegio dei revisori.

*Art. 84 - Attività Contrattuale*

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

*Art. 85 - Revisione economico - finanziaria*

1. La revisione economico – finanziaria viene esercitata dal collegio dei revisori eletto secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
2. I revisori del conto sono revocabili, per inadempienza, con deliberazione motivata, adottata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune quando corrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
3. L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta.
4. L'Organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio e svolge tutte le attività previste dall'art. 105 del D. Lgs n. 77/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
5. Nella relazione di cui al precedente comma, l'Organo di revisione, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. L'Organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale .

7. L'Organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

8. All'Organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

9. All'Organo di revisione spetta un'indennità, determinata dal Consiglio Comunale al momento della nomina, non superiore alla misura massima stabilita con decreto del Ministero dell'Interno o da altra disposizione.

#### *Art. 86 - Tesoreria*

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione delle entrate di pertinenza comunale previste dal contratto di appalto, versate ' dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge, dalla convenzione e dal regolamento di contabilità.

#### *Art. 87 - Controllo Economico della Gestione*

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico e finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale e dal Consiglio.

2. Qualora dalle operazioni di cui al comma 1 emergano discordanze o incongruenze, le relative risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta Comunale per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

#### *Art.88 - Procedure per l'adozione di delibere*

1. L'iniziativa per l'adozione di delibere, anche su proposta dei responsabili dei servizi, spetta a :

- Sindaco;
- Assessori;
- Consiglieri;

2. Le pratiche non destinate a tradursi in delibera, sono istruite ex officio o su iniziativa di chi vi abbia interesse.

### **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

*Art. 89 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto*

1. Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art.4 comma 3, della legge 8 Giugno 1990, n.142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. L'abrogazione del vecchio Statuto e l'approvazione del nuovo sono deliberate contestualmente con un unico atto.

*Art. 90 – Norme transitorie*

1. Gli articoli 24, comma 4, 25, 54, 64 e 85 entrano in vigore con le modalità di cui all'art. 91, comma 1.
2. Gli articoli 50 e 51 entrano in vigore con la elezione del nuovo Difensore Civico.

*Art. 91 - Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto ed ogni futura modifica od integrazione, entrano in vigore nei termini e nei modi previsti dalla legge.
2. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

